

Elenco delle tariffe in vigore dal 20 giugno 2017

Sezione 1

1.1)	Certificati di importazione; autorizzazioni per trasferimenti intracomunitari e relative proroghe	€ 137
1.2)	Autorizzazioni di importazione ed autorizzazioni di esportazione in ambito NATO (definitive, temporanee e relative proroghe)	€ 177
1.3)	Autorizzazioni di importazione ed autorizzazioni di esportazione in ambito extra NATO (definitive, temporanee e relative proroghe), dichiarazioni di impossibilità, certificati di impresa abilitata, autorizzazioni per i trasferimenti intangibili, autorizzazioni per le delocalizzazioni, autorizzazioni per le cessioni di licenze di produzione, dichiarazioni di impegno, certificazioni di chiusura pratiche, autorizzazioni per le intermediazioni, proroghe dei termini della presentazione della documentazione di arrivi a destino.	€ 365
1.4)	Autorizzazioni globali di trasferimento e relative proroghe.	€ 1.610
1.5)	Licenze globali di progetto, licenze globali industriali, certificazioni aziendali e relative proroghe.	€ 2.660

Sezione 2

Quando presentano un'istanza assoggettate alle tariffe indicate nella Sezione 1, le micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione n. 2003/361/CE, possono chiedere l'applicazione di una tariffa unica, valida fino al 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata. La tariffa unica non include le licenze globali di progetto, le licenze globali industriali, le licenze globali intracomunitarie e relative proroghe, e le certificazioni aziendali e relative proroghe, che restano assoggettati alle tariffe indicate nella Sezione 1. La tariffa unica annuale è determinata come segue:

2.1)	Micro imprese	€ 430
2.2)	Piccole imprese	€ 1.180
2.3)	Medie imprese	
	2.3.1) fino a 25 istanze	€ 3.900
	2.3.2) fino a 50 istanze	€ 7.200
	2.3.3) fino a 100 istanze	€ 14.100

Se le istanze presentate nell'anno superano il numero massimo consentito dalla tariffa unica prescelta, le medie imprese possono chiedere l'applicazione di una nuova tariffa unica tra quelle di cui al punto 2.3), da utilizzare comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui la nuova domanda è presentata.